

PRESUPPOSTI PER L'AGGIORNAMENTO PER IL BIMESTRE MARZO – APRILE 2000 DELLA PARTE B E DELLA COMPONENTE A2 DELLA TARIFFA ELETTRICA AI SENSI DELLE DELIBERAZIONI DELL'AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS 26 GIUGNO 1997, N. 70/97 E 29 DICEMBRE 1999, N. 204/99

1 Introduzione

- 1.1 Per il secondo bimestre (marzo – aprile) 2000 il costo unitario riconosciuto dei combustibili (Vt), di cui all'articolo 6, comma 6.8, della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) 26 giugno 1997, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 150 del 30 giugno 1997 (di seguito: deliberazione n. 70/97) e successive modificazioni e integrazioni, determinato sulla base del prezzo medio del paniere di combustibili fossili sui mercati internazionali, definito come nell'Allegato 1 della deliberazione dell'Autorità 25 febbraio 1999, n. 24/99, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 48 del 27 febbraio 1999, ha registrato una variazione, in aumento, superiore al 2%.
- 1.2 Il provvedimento proposto prevede quindi l'aggiornamento del costo unitario riconosciuto dei combustibili, di cui all'articolo 6, comma 6.8, della deliberazione dell'Autorità n. 70/97 e successive modificazioni e integrazioni e della parte B della tariffa.
- 1.3 Il provvedimento proposto prevede inoltre l'aggiornamento delle aliquote della componente A2 della tariffa elettrica prevista dalla deliberazione dell'Autorità 29 dicembre 1999, n. 204/99 recante regolazione della tariffa base, dei parametri e degli altri elementi di riferimento per la determinazione delle tariffe dei servizi di distribuzione e di vendita dell'energia elettrica ai clienti del mercato vincolato ai sensi dell'articolo 2, comma 12, lettera e), della legge 14 novembre 1995, n. 481, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 306 del 31 dicembre 1999, supplemento ordinario n. 235 (di seguito: deliberazione n. 204/99).

2 Aggiornamento del costo unitario riconosciuto dei combustibili riconosciuto dell'energia elettrica prodotta con impianti termoelettrici

- 2.1 Per il secondo bimestre (marzo – aprile) 2000, il costo unitario riconosciuto dei combustibili (Vt), di cui all'articolo 6, comma 6.8, della deliberazione

dell'Autorità n. 70/97, è aumentato del 7,56% rispetto al corrispondente valore del bimestre precedente, passando da 28,087 a 30,211 L/Mcal. Tale aumento riflette sia andamenti differenziati dei prezzi in dollari Usa dei combustibili sui mercati internazionali nei quattro mesi precedenti (ottobre 1999– gennaio 2000), sia un'ulteriore svalutazione dell'Euro nei confronti del dollaro Usa.

2.2 In particolare, gli indici relativi al carbone, all'olio combustibile e al gas naturale hanno registrato le seguenti variazioni:

- l'indice del carbone nel paniere, a cui è attribuito un peso pari a 0,1672, è passato da 15,274 a 15,576 L/Mcal (+2%). L'aumento è riconducibile all'effetto di svalutazione dell'euro sul dollaro Usa a fronte di una sostanziale stabilità delle quotazioni in dollari Usa del carbone da vapore sui mercati internazionali;
- l'indice dell'olio combustibile nel paniere, a cui è attribuito un peso pari a 0,6045, è passato da 29,208 a 31,634 L/Mcal (+8,3%). L'aumento riflette l'andamento delle quotazioni degli oli di riferimento che hanno registrato aumenti consistenti dei prezzi;
- l'indice del gas naturale, a cui è attribuito un peso pari a 0,2283, è passato da 34,502 a 37,160 L/Mcal (+7,7%). Anche per il gas naturale, l'aumento è il risultato dell'andamento delle quotazioni degli oli e dei greggi di riferimento.

2.3 La componente fiscale del costo unitario riconosciuto dei combustibili non è variata rispetto al bimestre precedente. Le aliquote delle accise sugli oli minerali e le aliquote dell'imposta sui consumi di carbone fissate, per l'anno 1999, dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 gennaio 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, serie generale, n. 11 del 15 gennaio 1999, in attuazione dell'articolo 8 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, non sono state ad oggi rideterminate per l'anno 2000 con decreto su proposta della commissione del Comitato interministeriale per la programmazione economica. Pertanto, nella determinazione del costo unitario riconosciuto dei combustibili le medesime accise rimangono inalterate rispetto ai valori fissati per l'anno 1999.

2.4 Per effetto dell'aumento del costo unitario riconosciuto dei combustibili (Vt), il costo riconosciuto per l'energia elettrica prodotta da impianti termoelettrici che utilizzano combustibili fossili commerciali (Ct) per il secondo bimestre (marzo – aprile) 2000 sale a 69,183 L/kWh, contro le 64,319 L/kWh del primo bimestre, stante il valore di 2290 kcal/kWh attribuito al consumo specifico.

2.5 La tabella 1 riassume l'andamento dei costi riconosciuti Vt e Ct a partire dal primo bimestre 1998.

3 Aggiornamento della parte B della tariffa elettrica

3.1 La variazione del costo riconosciuto dei combustibili ha superato i due punti percentuali; si procede pertanto ai sensi dell'articolo 7, comma 7.1 della

deliberazione n. 70/97, all'aggiornamento della parte B della tariffa, con decorrenza dall'1 marzo 2000.

- 3.2 L'aliquota media della parte B della tariffa viene determinata moltiplicando il costo riconosciuto per l'energia elettrica prodotta da impianti termoelettrici (Ct) per la quota di energia elettrica ammessa, che, a sua volta, è definita come rapporto tra la quantità di energia ammessa ai contributi - definita come l'energia elettrica prodotta da impianti termoelettrici, importata o prodotta da terzi e ceduta all'Enel Spa e alle imprese produttrici-distributrici autorizzate al ritiro, sia sotto forma di produzione dedicata che di eccedenze di energia elettrica, nonché l'energia elettrica che le imprese produttrici-distributrici producono ed immettono nella rete pubblica a mezzo di impianti utilizzanti fonti rinnovabili o assimilate entrati in esercizio dopo il 30 gennaio 1991 e già realizzati o in corso di realizzazione alla data del 22 febbraio 1997 (articolo 6 della deliberazione n. 70/97, come integrato dalla deliberazione dell'Autorità 30 gennaio 1998, n. 05/98, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 33 del 10 febbraio 1998) - e la quantità di energia assoggettata alla parte B della tariffa (articolo 2 della deliberazione n. 70/97). Per l'anno 2000 questa quota è stimata come pari a 0,952.
- 3.3 Il valore medio unitario nazionale della parte B della tariffa elettrica aumenta pertanto, per effetto della variazione del costo unitario riconosciuto Ct, del 7,56%. Le aliquote della parte B della tariffa da applicare a ciascuna tipologia di utenza nel bimestre marzo - aprile sono determinate applicando tale variazione percentuale ai livelli in vigore nel precedente bimestre gennaio - febbraio.
- 3.4 La tabella 2 allegata riporta le aliquote della parte B della tariffa per ciascuna tipologia di utenza applicabili a decorrere dal 1° marzo 2000.

4 Modifica delle aliquote della componente A2 della tariffa

- 4.1 Con la deliberazione n. 161/98, essendosi completato il ripianamento del conto onere termico e approfittando dalla favorevole dinamica dei corsi dei combustibili fossili commerciali sui mercati internazionali, l'Autorità ha aumentato, a decorrere dal 1° gennaio 1999, le aliquote della componente tariffaria A2, fissando l'aliquota media a 8,0 L/kWh. Questo aumento ha consentito una accelerazione del rimborso degli oneri connessi alla sospensione e alla interruzione dei lavori per la realizzazione di centrali nucleari nonché alla loro chiusura (di seguito: oneri nucleari), come accertati dall'Autorità con deliberazione 12 giugno 1998, n. 58/98, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 140 del 18 giugno 1998. Con la deliberazione 25 febbraio 1999, n. 24/99, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 48 del 27 febbraio 1999, l'Autorità ha modificato la struttura delle aliquote delle componenti A2 e A3 della tariffa elettrica, senza modificare l'onere complessivo per l'utenza. In previsione del completamento in tempi brevi del rimborso degli oneri nucleari, per la parte diversa da quella relativa allo smantellamento delle centrali elettronucleari dismesse, alla chiusura del ciclo del combustibile

nucleare e alle attività a queste connesse e conseguenti, con la deliberazione 25 ottobre 160/99, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 256 del 30 ottobre 1999, nel sesto bimestre (novembre - dicembre) 1999 l'Autorità ha ridotto le aliquote della componente tariffaria A2, portando l'aliquota media da 8 a 4 L/kWh.

- 4.2 Con la deliberazione n. 204/99 l'Autorità ha tra l'altro:
- modificato la struttura delle aliquote di tutte le componenti A della tariffa elettrica, sostituendo l'aliquota espressa in L/kW con un'aliquota espressa in L/cliente;
 - ridefinito i livelli delle aliquote medie sulla base delle stime relative alle vendite di energia elettrica ai clienti finali e al numero di clienti nell'anno 2000.

Questi interventi hanno comportato nel complesso una variazione dell'aliquota media della componente A2 della tariffa dal sesto bimestre (novembre – dicembre) 1999 al primo bimestre (gennaio – febbraio) 2000 da 4 a 3,6 L/kWh.

- 4.3 Con il gettito del primo bimestre (gennaio – febbraio) 2000 della componente tariffaria A2 si dovrebbe completare il rimborso dei suddetti oneri connessi alla sospensione e alla interruzione dei lavori per la realizzazione di centrali nucleari nonché alla loro chiusura. A partire dal secondo bimestre 2000 (marzo – aprile) il gettito della componente tariffaria A2 verrà quindi destinato al rimborso degli oneri, prevalentemente futuri, relativi allo smantellamento delle centrali elettronucleari dismesse, alla chiusura del ciclo del combustibile nucleare e alle attività a queste connesse e conseguenti.

- 4.4 Il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 26 gennaio 2000, recante individuazione degli oneri generali afferenti al sistema elettrico, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 27 del 3 febbraio 2000 (di seguito: decreto del Ministro dell'industria 26 gennaio 2000), prevede tra l'altro che entro il 31 dicembre dell'anno 2000, e successivamente ogni 3 anni, l'Autorità ridetermini l'ammontare degli oneri nucleari residui ed aggiorni l'onere annuale. In attesa di tale rideterminazione il decreto prevede che la componente tariffaria a copertura di tali oneri sia fissata in misura non superiore all'equivalente di 0,6 lire per kWh consumato dai clienti finali. In via provvisoria, per ciascuna tipologia di utenza i corrispettivi lire per cliente per anno e lire per kWh della componente A2 riportati nella tabella 1 della deliberazione n. 204/99 sono perciò ridotti dell'83,3% ed arrotondati al primo decimale con arrotondamento commerciale, in modo da portare l'aliquota media nazionale a 0,6 L/kWh.

- 4.5 Le aliquote della componente A2 della tariffa elettrica di cui alle tabelle 1 e 9 allegate alla deliberazione n. 204/99 vengono pertanto fissate come riportato nelle tabelle 3 e 4 allegate alla presente relazione tecnica.

Milano, 22 febbraio 2000

dott. Alberto Pototschnig
direttore Area elettricità

Tabella 2 – Parte B della tariffa per tutte le tipologie di utenze

<i>Tipologie di utenza</i>	<i>Parte B</i>
	L/kWh
BASSA TENSIONE	
1) Forniture per usi domestici	
a) fino a 3kW con tariffa per utenti residenti:	
a1) consumi mensili fino a 150 kWh	49,5
a2) consumi mensili in eccesso a 150 kWh e fino a 220 kWh	78
a3) consumi mensili in eccesso a 220 kWh e fino a 370 kWh	106,5
b) altre forniture per usi domestici e consumi in eccesso il punto a)	78
2) Forniture per usi di illuminazione pubblica	55,6
3) Altri usi	72,8
MEDIA TENSIONE	
4) Forniture per usi di illuminazione pubblica	52,4
4) Tutti gli usi	67,2
ALTA TENSIONE	
5) Tutti gli usi	59,6